



ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA DI ASSICURAZIONE

POLIZZA KASKO

MOTO STAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I.”

N. F1900008465__

STIPULATA TRA

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

E

La Compagnia Assicuratrice Membri sottoscrittori dei Lloyd's

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	01.03.2019
Alle ore 24:00 del	28.02.2020

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	La Società Innovazione Insurance Brokers Srl specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo, Indennità	
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Annualità assicurativa	
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico dell'Assicurato e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio –fono-visivi subiti da:

Motoveicoli e vetture, non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle **moto staffette tesserate FCI, scorte tecniche**, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 – Validità dell'assicurazione).

In conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.

Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza massima di **Euro 5.000,00** con applicazione di **scoperto 10%** e franchigia minima di **Euro 500,00** per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni. Sono compresi in copertura i trasferimenti compiuti per ragione di servizio che non comportino corresponsione o indennità chilometrica.

L'assicurazione non è operante:

- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di trano attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragano, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti fino alla conclusione della stessa alle seguenti condizioni ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine della competizione:

- Che le missioni siano regolarmente autorizzate con le procure federali (modulo on-line, designazione ect.) della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario di eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;

Targa del motociclo e veicolo;

Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

- Che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.



Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (Ex Russia ed Ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dall'Assicurato al Broker, tempestivamente e comunque non oltre entro **30 giorni dall'evento**, fornendo la documentazione richiesta. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni, oltre al recapito (anche telefonico) dell'assicurato.

Art. 6 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al Broker designato dalla Federazione: **Innovazione Insurance Brokers Srl**.

Art. 7 Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di Euro 5.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 5.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00_ per ogni sinistro.

Art. 8 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 9 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero- quando sia richiesto- mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede- nonostante invito dell'altra- alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia Assicurativa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Art. 10 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914 del C.C..



L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893C.C.).

Art. 12 Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

Art. 13 Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 14 Durata e decorrenza della Polizza

La presente polizza viene stipulata per la durata complessiva di anni uno, con inizio dalle ore 24:00 del 01/03/2019 e termina alle ore 24:00 del 28/02/2020.

Art. 15 Pagamento del premio

...omissis

Art. 16 Pagamento del premio. Criteri di determinazione

...omissis

Art. 17 Competenze territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 18 Diritto di surrogazione

La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.

Art. 19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Innovazione Insurance Brokers S.r.l. – Sede Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme rinnovi o sostituzioni

La remunerazione del broker, come riconosciuto dagli usi di settore confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.